

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3263/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3264/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliestere originarie dell'India e della Repubblica di Corea** 2
- Regolamento (CEE) n. 3265/92 della Commissione, dell'11 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 3
- Regolamento (CEE) n. 3266/92 della Commissione, dell'11 novembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 5
- Regolamento (CEE) n. 3267/92 della Commissione, dell'11 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 7
- Regolamento (CEE) n. 3268/92 della Commissione, dell'11 novembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3269/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che stabilisce talune disposizioni di applicazione degli articoli 161, 182 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, recante il codice doganale comunitario, per quanto riguarda il regime dell'esportazione, la riesportazione e le merci che escono dal territorio doganale della Comunità** 11
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3270/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca** 20
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3271/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi** 21

| | |
|--|----|
| * Regolamento (CEE) n. 3272/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC ex 2904 20 90 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio | 22 |
| * Regolamento (CEE) n. 3273/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, relativo alla sospensione della pesca della rana pescatrice da parte delle navi battenti bandiera della Francia | 23 |
| * Regolamento (CEE) n. 3274/92 della Commissione, dell'11 novembre 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2313/92 | 24 |
| Regolamento (CEE) n. 3275/92 della Commissione, dell'11 novembre 1992, recante misure definitive in materia di rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna | 29 |
| Regolamento (CEE) n. 3276/92 della Commissione, dell'11 novembre 1992, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone | 30 |

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

92/521/CEE :

| | |
|--|----|
| * Decisione della Commissione, del 27 ottobre 1992, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/33.384 e 33.378 — Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio 1990) | 31 |
|--|----|

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3263/92 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 1992

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1994/92 sulla Commissione⁽²⁾ ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati l'intento di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone, istituito con il regolamento (CEE) n. 1994/92, è prorogata per un periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3264/92 DEL CONSIGLIO
del 9 novembre 1992

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliestere originarie dell'India e della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1956/92⁽²⁾ della Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliestere originarie dell'India e della Repubblica di Corea;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati l'intento di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliestere originarie dell'India e della Repubblica di Corea istituito con il regolamento (CEE) n. 1956/92 è prorogata per un periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3265/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 novembre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

| Codice NC | Importo del prelievo (*) |
|------------|--------------------------|
| 0709 90 60 | 133,39 (2) (3) |
| 0712 90 19 | 133,39 (2) (3) |
| 1001 10 10 | 164,78 (1) (3) (10) |
| 1001 10 90 | 164,78 (1) (3) (10) |
| 1001 90 91 | 129,61 |
| 1001 90 99 | 129,61 (11) |
| 1002 00 00 | 153,35 (9) |
| 1003 00 10 | 120,35 |
| 1003 00 90 | 120,35 (11) |
| 1004 00 10 | 112,75 |
| 1004 00 90 | 112,75 |
| 1005 10 90 | 133,39 (2) (3) |
| 1005 90 00 | 133,39 (2) (3) |
| 1007 00 90 | 136,91 (4) |
| 1008 10 00 | 38,29 (11) |
| 1008 20 00 | 105,65 (4) |
| 1008 30 00 | 39,01 (5) |
| 1008 90 10 | (7) |
| 1008 90 90 | 39,01 |
| 1101 00 00 | 194,29 (8) (11) |
| 1102 10 00 | 227,87 (8) |
| 1103 11 10 | 268,02 (8) (10) |
| 1103 11 90 | 209,18 (8) |

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3266/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 novembre 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Codice NC | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 0709 90 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0712 90 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 10 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 10 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 90 91 | 0 | 16,35 | 16,35 | 18,45 |
| 1001 90 99 | 0 | 16,35 | 16,35 | 18,45 |
| 1002 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 00 10 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 1004 00 90 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 1005 10 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 90 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 10 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 30 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 90 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 00 00 | 0 | 22,89 | 22,89 | 25,83 |

B. Malto

(ECU/t)

| Codice NC | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 1107 10 11 | 0 | 29,10 | 29,10 | 32,84 | 32,84 |
| 1107 10 19 | 0 | 21,75 | 21,75 | 24,54 | 24,54 |
| 1107 10 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3267/92 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 1992****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2530/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3215/92 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 254 dell'1. 9. 1992, pag. 21.⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 5. 11. 1992, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

| Codice NC | Prelievi (°) | | |
|------------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (°) | ACP Bangladesh (°) (°) (°) (°) | Paesi terzi (escluso ACP) (°) |
| 1006 10 21 | — | 149,82 | 306,84 |
| 1006 10 23 | — | 146,85 | 300,91 |
| 1006 10 25 | — | 146,85 | 300,91 |
| 1006 10 27 | 225,68 | 146,85 | 300,91 |
| 1006 10 92 | — | 149,82 | 306,84 |
| 1006 10 94 | — | 146,85 | 300,91 |
| 1006 10 96 | — | 146,85 | 300,91 |
| 1006 10 98 | 225,68 | 146,85 | 300,91 |
| 1006 20 11 | — | 188,17 | 383,55 |
| 1006 20 13 | — | 184,47 | 376,14 |
| 1006 20 15 | — | 184,47 | 376,14 |
| 1006 20 17 | 282,11 | 184,47 | 376,14 |
| 1006 20 92 | — | 188,17 | 383,55 |
| 1006 20 94 | — | 184,47 | 376,14 |
| 1006 20 96 | — | 184,47 | 376,14 |
| 1006 20 98 | 282,11 | 184,47 | 376,14 |
| 1006 30 21 | — | 233,17 | 490,20 (°) |
| 1006 30 23 | — | 282,00 | 587,78 (°) |
| 1006 30 25 | — | 282,00 | 587,78 (°) |
| 1006 30 27 | 440,84 (°) | 282,00 | 587,78 (°) |
| 1006 30 42 | — | 233,17 | 490,20 (°) |
| 1006 30 44 | — | 282,00 | 587,78 (°) |
| 1006 30 46 | — | 282,00 | 587,78 (°) |
| 1006 30 48 | 440,84 (°) | 282,00 | 587,78 (°) |
| 1006 30 61 | — | 248,68 | 522,07 (°) |
| 1006 30 63 | — | 302,70 | 630,10 (°) |
| 1006 30 65 | — | 302,70 | 630,10 (°) |
| 1006 30 67 | 472,58 (°) | 302,70 | 630,10 (°) |
| 1006 30 92 | — | 248,68 | 522,07 (°) |
| 1006 30 94 | — | 302,70 | 630,10 (°) |
| 1006 30 96 | — | 302,70 | 630,10 (°) |
| 1006 30 98 | 472,58 (°) | 302,70 | 630,10 (°) |
| 1006 40 00 | — | 67,45 | 140,90 |

(°) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(°) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(°) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(°) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(°) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3778/91.

(°) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91.

(°) I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3268/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2531/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3216/92 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 254 dell'1. 9. 1992, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 5. 11. 1992, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

| Codice NC | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 1006 10 21 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 23 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 25 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 27 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 92 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 94 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 10 98 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 92 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 94 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 20 98 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 21 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 23 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 25 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 27 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 42 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 44 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 46 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 48 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 61 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 63 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 65 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 67 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 92 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 94 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 30 98 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1006 40 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3269/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1992

che stabilisce talune disposizioni di applicazione degli articoli 161, 182 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, recante il codice doganale comunitario, per quanto riguarda il regime dell'esportazione, la riesportazione e le merci che escono dal territorio doganale della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, (nel prosieguo denominato « il codice »), in particolare l'articolo 249,

considerando che l'articolo 161 del codice ha introdotto una procedura di esportazione conforme alla situazione del mercato interno alla data del 1° gennaio 1993;

considerando che, secondo tale procedura, la dichiarazione di esportazione deve essere depositata nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito oppure ove le merci sono imballate o caricate per essere esportate;

considerando che occorre adottare talune disposizioni per determinare con maggior chiarezza il luogo in cui l'esportatore è stabilito e per prevedere deroghe relativamente a situazioni particolari;

considerando che occorre semplificare le formalità di esportazione per taluni modi di trasporto e quando ci si avvalga del regime di transito a determinate condizioni;

considerando che, per tener conto della situazione del mercato interno, occorre stabilire le disposizioni applicabili in caso di utilizzo di procedure semplificate;

considerando che occorre altresì determinare le procedure applicabili per la riesportazione previste dall'articolo 182 del codice;

considerando che occorre adottare, a norma dell'articolo 183 del codice, alcune disposizioni per verificare l'osservanza delle misure di controllo all'esportazione applicabili alle merci che escono dal territorio doganale della Comunità per essere reintrodotte in un'altra parte di detto territorio, quando dette merci non sono vincolate ad un regime doganale;

considerando che occorre prevedere disposizioni transitorie per regolarizzare la posizione delle merci per le quali

sono espletate le formalità di esportazione nel 1992, ma che escono dal territorio doganale soltanto nel 1993;

considerando che conviene limitare l'applicabilità dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento ad un periodo di due anni; che conviene procedere prima della scadenza di tale termine al riesame della questione alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1**Procedura normale***Articolo 1*

1. È considerato esportatore, ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 5 del codice, colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento dell'accettazione di tale dichiarazione è proprietario o ha un diritto similare di disporre delle merci in causa.

2. Quando la proprietà o un diritto di disposizione delle merci similare appartenga ad una persona stabilita fuori della Comunità in applicazione del contratto a base dell'esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità.

Articolo 2

In caso di subfornitura, la dichiarazione di esportazione può essere depositata anche nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui il subappaltatore è stabilito.

Articolo 3

Qualora per motivi di organizzazione amministrativa l'articolo 161, paragrafo 5, prima frase del codice non possa essere applicato, la dichiarazione d'esportazione può essere depositata in qualsiasi ufficio doganale competente per l'operazione nello Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

Articolo 4

1. Per motivi debitamente giustificati la dichiarazione di esportazione può essere accettata :

- in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 161, paragrafo 5, prima frase del codice, oppure
- in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

In tali casi, le operazioni di controllo relative all'applicazione delle misure di divieto o restrizione devono corrispondere alla particolarità della situazione.

2. Quando, nei casi di cui al paragrafo 1, le formalità d'esportazione non sono effettuate nello Stato membro nel quale l'esportatore risiede, l'ufficio presso il quale la dichiarazione d'esportazione è stata depositata invia una copia del documento unico al servizio designato nello Stato membro nel quale l'esportatore risiede.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione (¹), quando la dichiarazione di esportazione è fatta sulla base del documento amministrativo unico devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 2 e 3. L'ufficio doganale presso il quale è stata depositata la dichiarazione di esportazione (ufficio doganale di esportazione) appone il proprio timbro nella casella A e completa, all'occorrenza, la casella D. Quando concede lo svincolo della merce, tale ufficio conserva l'esemplare n. 1, invia l'esemplare n. 2 all'Istituto di statistica dello Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale di esportazione e restituisce all'interessato l'esemplare n. 3.

Articolo 6

1. L'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico e le merci che hanno fruito dello svincolo per l'esportazione devono essere presentate in dogana nell'ufficio doganale di uscita.

2. Per « ufficio doganale di uscita » si intende :

- a) per le merci esportate per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via mare, l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di un paese terzo, dall'azienda ferroviaria o dall'amministra-

zione delle poste di uno Stato membro oppure da una compagnia aerea o marittima ;

- b) per le merci esportate mediante condotta e per l'energia elettrica, l'ufficio designato dallo Stato membro in cui l'esportatore è stabilito ;
- c) per le merci esportate per altre vie o in circostanze non contemplate dalle lettere a) e b), l'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

3. L'ufficio doganale di uscita si accerta che le merci presentate corrispondano alle merci dichiarate e sorveglia e attesta la loro uscita fisica apponendo un visto sul verso dell'esemplare n. 3. Il visto è costituito da un timbro in cui figurano il nome dell'ufficio e la data. L'ufficio doganale di uscita restituisce l'esemplare n. 3 alla persona che lo ha presentato, affinché questa lo consegni al dichiarante.

In caso di uscita frazionata, il visto è apposto solo per la parte delle merci effettivamente esportata. In caso di uscita frazionata attraverso diversi uffici doganali, l'ufficio doganale di uscita presso il quale è stato presentato l'originale dell'esemplare n. 3 provvede ad autenticare, su richiesta debitamente giustificata, una copia dell'esemplare n. 3 per ogni singola quantità di merci in causa, in vista di una sua presentazione presso un altro ufficio di uscita interessato. L'originale dell'esemplare n. 3 viene conseguentemente annotato.

Quando l'intera operazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere di non vistare l'esemplare n. 3. In tal caso, detto esemplare non viene restituito.

4. Quando l'ufficio doganale di uscita constati una deficienza, la annota sull'esemplare della dichiarazione presentato e informa l'ufficio doganale di esportazione.

Quando l'ufficio doganale di uscita constati un'eccedenza, ne rifiuta l'uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione.

Quando l'ufficio doganale di uscita constati una differenza nella natura delle merci, ne rifiuta l'uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione e informa l'ufficio doganale di esportazione.

5. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), l'ufficio doganale di uscita vista l'esemplare n. 3, conformemente al paragrafo 3, dopo aver apposto sul documento di trasporto, in rosso, la dicitura « Export » e il proprio timbro. Nel caso in cui vi siano linee regolari o trasporti diretti a destinazione di un paese terzo per i quali la regolarità delle operazioni può essere garantita in altri modi dagli operatori, la dicitura « Export » non è richiesta.

(¹) GU n. L 249 del 28. 8. 1992, pag. 1.

6. Quando si tratti di merci spedite con una procedura di transito a destinazione di un paese terzo o di un ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di partenza vista l'esemplare n. 3 conformemente al paragrafo 3 e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura « Export », in rosso, su tutti gli esemplari del documento di transito o su qualsiasi altro documento sostitutivo. L'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita fisica delle merci.

Il comma precedente non si applica nei casi di dispensa dalla presentazione delle merci all'ufficio doganale di partenza di cui all'articolo 78, paragrafi 4 e 7, ed all'articolo 93, paragrafi 6 e 9 del regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione (¹).

7. L'ufficio doganale di esportazione può chiedere all'esportatore di fornirgli la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale.

Articolo 7

1. Le merci che non siano soggette a misure di divieto o restrizione, e il cui valore per spedizione e per dichiarante non sia superiore a 3 000 ecu, possono essere dichiarate nell'ufficio doganale di uscita.

Gli Stati membri possono stabilire che questa disposizione non è applicabile quando le persone che fanno la dichiarazione di esportazione agiscono per conto di terzi in veste di professionisti dello sdoganamento.

2. Le dichiarazioni verbali possono essere fatte unicamente nell'ufficio doganale di uscita.

Articolo 8

Quando una merce sia uscita dal territorio doganale della Comunità senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa deve essere depositata a posteriori dall'esportatore nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui egli è stabilito. Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano a tale situazione.

L'accettazione di questa dichiarazione è subordinata alla presentazione da parte dell'esportatore, con soddisfazione dell'autorità doganale dell'ufficio doganale interessato, dei documenti giustificativi riguardanti la prova dell'uscita delle merci in causa dal territorio doganale della Comunità, nonché la loro natura e quantità. Tale ufficio vista anche l'esemplare n. 3 del documento unico.

L'accettazione a posteriori di questa dichiarazione non osta all'applicazione delle sanzioni né alle conseguenze che possono derivarne in materia di politica agraria comune.

(¹) GU n. L 132 del 16. 5. 1992, pag. 1.

Articolo 9

1. Qualora la merce per la quale è stato concesso lo svincolo per l'esportazione non sia uscita dal territorio doganale della Comunità, il dichiarante ne dà senza indugio comunicazione all'ufficio doganale di esportazione. L'esemplare n. 3 della dichiarazione d'esportazione deve essere restituito a tale ufficio.

2. Qualora, nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 5 o 6, una modifica del contratto di trasporto abbia per effetto di far terminare all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva terminare fuori di esso, le società, autorità o compagnie interessate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato unicamente previo accordo dell'ufficio doganale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), oppure, in caso di transito, dell'ufficio doganale di partenza. In tal caso, l'esemplare n. 3 deve essere restituito.

CAPITOLO 2

Procedure semplificate per le formalità da espletare nell'ufficio di esportazione

Articolo 10

Le formalità di cui all'articolo 5 possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

Al presente capitolo si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 9.

Sezione 1 — Dichiarazione incompleta

Articolo 11

La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per l'esportazione.

Articolo 12

1. Le dichiarazioni di esportazione che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino alcune delle diciture elencate nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2453/92 devono recare per lo meno le diciture di cui alle caselle n. 1, prima suddivisione, 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 e 54 del documento amministrativo unico, nonché :

— nel caso di merci soggette a dazi all'esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nel quadro della politica agraria comune, tutti gli elementi che consentano la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure ;

— tutti gli altri elementi considerati necessari per identificare le merci ed applicare le disposizioni che ne disciplinano l'esportazione, nonché per determinare la garanzia alla cui costituzione può essere subordinata l'esportazione delle merci.

2. L'autorità doganale può esonerare il dichiarante dal compilare le caselle n. 17 e 33, a condizione che questi dichiari che l'esportazione delle merci non è soggetta a misure di restrizione o divieto, che l'autorità doganale non abbia alcun dubbio in proposito e che la designazione delle merci consenta di stabilirne, immediatamente e senza ambiguità, la classificazione tariffaria.

3. Le dichiarazioni di esportazione di cui al paragrafo 1 devono essere corredate dei documenti alla cui presentazione è subordinata l'esportazione.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, una dichiarazione che non sia corredata di alcuni dei documenti alla cui presentazione è subordinata l'esportazione può essere accettata quando venga stabilito, con soddisfazione dell'amministrazione delle dogane, che :

- a) il documento in oggetto esiste ed è valido ;
- b) il documento in oggetto non ha potuto essere allegato alla dichiarazione per motivi indipendenti dalla volontà del dichiarante ;
- c) qualsiasi ritardo nell'accettazione della dichiarazione impedirebbe l'esportazione delle merci o avrebbe come risultato di assoggettarle ad aliquote di dazi all'esportazione più elevate o ad una restituzione meno elevata.

5. L'emplare n. 3 deve recare, nella casella 44, una delle seguenti diciture :

- Exportación simplificada
- Forenklet udførsel
- Vereinfachte Ausfuhr
- Απλουστευμένη εξαγωγή
- Simplified exportation
- Exportation simplifiée
- Esportazione semplificata
- Vereenvoudige uitvoer
- Exportação simplificada.

Articolo 13

Il termine accordato dalle autorità doganali al dichiarante per comunicare le indicazioni o per presentare i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione non può essere superiore ad un mese a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione medesima.

Articolo 14

1. L'accettazione da parte delle autorità doganali di una dichiarazione incompleta non può avere per effetto

d'impedire o di ritardare lo svincolo delle merci cui tale dichiarazione si riferisce, qualora non sussistano altri elementi che vi ostino. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, lo svincolo è operato alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Quando la comunicazione a posteriori di un'indicazione mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione non abbia alcuna incidenza sull'importo dei dazi applicabili alle merci cui la dichiarazione si riferisce, l'autorità doganale procede immediatamente alla contabilizzazione dell'importo di tali dazi alle condizioni usuali.

3. Quando la comunicazione a posteriori di un'indicazione mancante al momento dell'accettazione possa avere un'incidenza sull'importo dei dazi applicabili alle merci cui la dichiarazione si riferisce, l'autorità doganale :

- procede alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi calcolati secondo l'aliquota minima ;
- richiede la costituzione di una garanzia che copra la differenza tra tale importo e quello che risulterebbe applicando alle merci in causa i dazi calcolati secondo l'aliquota più elevata.

Il dichiarante ha la facoltà di chiedere, invece di costituire la garanzia, la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi calcolati secondo l'aliquota più elevata.

Articolo 15

Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 13, il dichiarante non ha fornito l'indicazione mancante, l'autorità doganale contabilizza immediatamente, a titolo dei dazi applicabili alle merci, l'importo della garanzia conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 16

1. Una dichiarazione incompleta accettata alle condizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 può essere completata dal dichiarante o essere sostituita, con l'accordo dell'autorità doganale, da un'altra dichiarazione redatta nella debita forma. In entrambi i casi, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente da pagare e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l'esportazione è la data di accettazione della dichiarazione incompleta.

2. Ove si applichi l'articolo 2, la dichiarazione complementare o sostitutiva può essere depositata nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito. Quando il subappaltatore risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'esportatore, tale possibilità si applica solo a condizione che siano stati stipulati accordi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.

Nella dichiarazione incompleta deve essere indicato l'ufficio doganale in cui sarà depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva. L'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione incompleta invia gli esemplari n. 1 e 2 all'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva.

Sezione 2: Procedura della dichiarazione semplificata

Articolo 17

La procedura della dichiarazione semplificata permette di esportare le merci su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che può avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo.

Articolo 18

L'autorità doganale può dispensare dalla presentazione della dichiarazione complementare quando la dichiarazione semplificata riguardi una merce avente un valore inferiore al limite statistico stabilito dalle disposizioni comunitarie vigenti e la dichiarazione semplificata contenga già tutti gli elementi necessari per l'esportazione.

Articolo 19

1. Su domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 21, a fare la dichiarazione di esportazione in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 28, la dichiarazione semplificata è costituita dal documento amministrativo unico incompleto, nel quale devono figurare almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci. L'articolo 12, paragrafi 3, 4 e 5, si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 20

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 19 è concessa al dichiarante sempreché possa essere assicurato l'efficace controllo del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'esportazione o di altre disposizioni che disciplinano l'esportazione.

2. L'autorizzazione è in linea di massima rifiutata se la persona che ne fa domanda:

— ha violato in modo grave o ripetuto la regolamentazione doganale;

— effettua solo saltuariamente operazioni di esportazione.

Essa può essere rifiutata quando la persona in questione agisce per conto di un terzo che fa procedere solo saltuariamente ad operazioni di esportazione.

3. L'autorizzazione è revocata quando non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1. Essa può anche essere revocata nei casi di cui al paragrafo 2.

4. Le decisioni di rifiuto o di revoca sono motivate dalle autorità doganali.

Articolo 21

L'autorizzazione di cui all'articolo 19:

- designa l'ufficio o gli uffici doganali competenti ad accettare le dichiarazioni semplificate;
- determina la forma e il contenuto delle dichiarazioni semplificate;
- determina le merci cui essa è applicabile, nonché le indicazioni che devono figurare nella dichiarazione semplificata ai fini dell'identificazione delle merci;
- precisa il riferimento alla garanzia che deve essere eventualmente prestata dall'interessato.

Essa precisa anche la forma e il contenuto delle dichiarazioni complementari che possono avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo, e stabilisce i termini entro i quali esse devono essere presentate all'autorità doganale designata a tal fine.

Sezione 3: Procedura di domiciliazione

Articolo 22

1. La procedura di domiciliazione consente di espletare le formalità di esportazione delle merci nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.

2. L'autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa su domanda scritta, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 23, paragrafo 1, a qualsiasi persona, in appresso denominata « esportatore autorizzato », che desidera effettuare le formalità d'esportazione nei suoi locali o in altri luoghi di cui al paragrafo 1.

Articolo 23

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, è concessa a condizione che:

- le scritture della persona che ne fa richiesta consentano all'autorità doganale di effettuare un controllo efficace, in particolare un controllo a posteriori;
- possa essere efficacemente controllato il rispetto dei divieti o delle restrizioni all'esportazione o di altre disposizioni che disciplinano l'esportazione.

2. L'autorizzazione è in linea di massima rifiutata se la persona che la richiede :

- ha violato in modo grave o ripetuto la regolamentazione doganale ;
- effettua solo saltuariamente operazioni di esportazione.

Articolo 24

1. L'autorizzazione è revocata quando :

- a) non è più soddisfatta una delle condizioni cui era subordinata la concessione,
oppure
- b) il suo titolare non si conforma ad una delle obbligazioni cui è tenuto.

Tuttavia, l'autorità doganale può rinunciare a revocare l'autorizzazione qualora :

- il suo titolare si conformi alle proprie obbligazioni entro un termine eventualmente stabilito dall'autorità doganale,
oppure
- l'inadempimento non abbia comportato conseguenze sul corretto funzionamento del regime.

2. L'autorizzazione è in linea di massima revocata anche nel caso di cui all'articolo 23, paragrafo 2, primo trattino.

3. L'autorizzazione può essere revocata nel caso di cui all'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino.

4. Le decisioni di rifiuto o di revoca sono motivate dall'autorità doganale.

Articolo 25

1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, l'esportatore autorizzato è tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all'articolo 22 :

- a) a comunicare tale partenza all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci ;
- b) ad iscrivere le merci nelle proprie scritture. Questa iscrizione può essere sostituita da qualsiasi altra formalità stabilita dall'autorità competente che presenti garanzie analoghe. Essa deve comportare l'indicazione della data in cui l'iscrizione ha avuto luogo, nonché le indicazioni necessarie ad identificare le merci ;
- c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'esportazione.

2. In talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni d'esportazione, l'autorità doganale può dispensare l'esportatore autorizzato dall'obbligo di comunicare ogni partenza di merci, sempreché egli fornisca all'autorità stessa tutte le informazioni che questa ritenga necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il diritto di esaminare le merci.

In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture dell'esportatore autorizzato ha valore di svincolo.

Articolo 26

1. Per controllare l'uscita effettiva dal territorio doganale della Comunità, l'esemplare n. 3 del documento unico deve essere utilizzato come giustificativo d'uscita.

L'autorizzazione prevede che l'esemplare n. 3 del documento unico sia preautenticata.

2. La preautenticazione può essere effettuata :

- a) mediante preventiva apposizione, nella casella A, dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di detto ufficio ;
- b) mediante l'apposizione, da parte dell'esportatore autorizzato, dell'impronta di un timbro speciale conforme al modello figurante nell'allegato.

L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando questi siano stampati da una tipografia autorizzata.

3. Prima della partenza delle merci l'esportatore autorizzato è tenuto :

- ad espletare le formalità di cui all'articolo 25 ;
- ad indicare nell'esemplare n. 3 del documento unico il riferimento all'iscrizione nelle scritture e la data dell'iscrizione stessa.

4. L'esemplare n. 3, compilato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, deve recare nella casella 44 :

- il numero dell'autorizzazione e il nome dell'ufficio doganale che l'ha rilasciata,
- una delle diciture di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

Articolo 27

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e indica, in particolare :

- le merci alle quali si applica,
- gli obblighi di cui all'articolo 25,
- il momento in cui ha luogo lo svincolo,
- il contenuto dell'esemplare n. 3 nonché le modalità per la sua vidimazione,

— le modalità di compilazione della dichiarazione complementare ed il termine entro il quale essa deve essere depositata.

2. L'autorizzazione comporta l'impegno dell'esportatore autorizzato di adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari corredati dell'impronta del timbro dell'ufficio di esportazione o dell'impronta del timbro speciale.

Sezione 4: Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3

Articolo 28

1. Gli Stati membri possono prevedere che al posto del documento amministrativo unico venga utilizzato un documento commerciale o amministrativo o qualunque altro supporto quando tutta l'operazione d'esportazione si svolga sul territorio dello stesso Stato membro o quando tale possibilità sia prevista da accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri.

2. I documenti o i supporti di cui al paragrafo 1 devono contenere almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci, nonché una delle diciture di cui all'articolo 12, paragrafo 5, ed essere corredati della domanda di esportazione.

Quando le circostanze lo consentano, l'autorità competente può accettare che detta domanda venga sostituita da una domanda globale che copra le operazioni di esportazione da effettuare in un determinato periodo. Un riferimento all'autorizzazione concessa a seguito di detta domanda globale deve essere annotato nei documenti o supporti in causa.

3. Il documento commerciale o amministrativo attesta l'uscita dal territorio doganale della Comunità allo stesso titolo dell'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico. Laddove siano utilizzati altri supporti, le modalità per il visto d'uscita vengono determinate, se del caso, nel quadro degli accordi di cui al paragrafo 1.

Articolo 29

Quando tutta l'operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere altre semplificazioni oltre alle procedure di cui alle sezioni 2 e 3, nel rispetto delle politiche comunitarie.

CAPITOLO 3

Riesportazione

Articolo 30

Quando la riesportazione è subordinata ad una dichiarazione in dogana, le disposizioni dei capitoli 1 e 2 si appli-

cano mutatis mutandis, fatte salve disposizioni particolari eventualmente applicabili in occasione dell'appuramento del regime doganale economico precedente.

CAPITOLO 4

Altre disposizioni

Articolo 31

1. Quando merci che non sono vincolate ad un regime doganale e la cui esportazione fuori della Comunità è vietata o soggetta a restrizioni, a un dazio all'esportazione o ad altra imposizione all'esportazione, escono dal territorio doganale della Comunità per essere reintrodotte in un'altra parte di detto territorio, la loro uscita dà luogo alla compilazione di un esemplare di controllo T5, conformemente alle modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (1).

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai trasporti effettuati da una compagnia aerea o da una società di navigazione marittima a condizione che il trasporto via mare sia effettuato da una nave di linea che non faccia alcun scalo al di fuori del territorio doganale della Comunità.

3. L'esemplare di controllo T5 può essere compilato da qualsiasi ufficio doganale in cui siano presentate le merci in causa e deve essere esibito unitamente alle merci cui si riferisce nell'ufficio doganale di uscita.

4. Nell'esemplare di controllo T5 devono figurare:

— nelle caselle 31 e 33, rispettivamente, la designazione delle merci e il relativo codice della nomenclatura combinata;

— nella casella 38, la massa netta delle merci;

— nella casella 104, dopo aver vistato la casella « Altro (da precisare) », una delle seguenti diciture, in maiuscolo:

« uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni

— merce destinata ad essere reintrodotta nel territorio doganale della Comunità »;

« uscita dalla Comunità soggetta a tassazione

— merce destinata ad essere reintrodotta nel territorio doganale della Comunità ».

(1) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

5. L'originale dell'esemplare di controllo T5 e le merci sono presentati nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità.

6. L'esemplare di controllo T5 è restituito senza indugio all'ufficio doganale che l'ha compilato dall'ufficio doganale di cui al paragrafo 5, dopo che questo ha indicato nel riquadro « J: Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione », prima casella, la data in cui le merci sono state reintrodotte nel territorio doganale della Comunità.

Tuttavia, in caso di constatazione di irregolarità, è opportuno farne menzione nella rubrica « Osservazioni ».

Articolo 32

Per le merci per le quali le formalità da espletare nell'ufficio di esportazione siano state effettuate nel 1992 e la cui uscita fisica dal territorio doganale della Comunità abbia luogo solo nel 1993, non è richiesta la presentazione nell'ufficio di uscita dell'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione, sempreché sia fornita la prova dell'avvenuta concessione dello svincolo.

Questa prova può essere fornita presentando un esemplare o una copia della dichiarazione di esportazione debita-

mente vidimata dall'ufficio doganale di esportazione su richiesta del dichiarante.

Alla situazione di cui al primo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5 e 6.

Articolo 33

Fino a che non saranno adottate disposizioni comunitarie che stabiliscano i casi e le condizioni in cui le merci che escono dal territorio doganale della Comunità non sono soggette ad una dichiarazione di esportazione, continueranno ad essere applicabili le disposizioni nazionali.

CAPITOLO 5

Disposizione finale

Articolo 34

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

La disposizione dell'articolo 4, paragrafo 2, cessa di essere applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***TIMBRO SPECIALE**

1. Stemma, emblema o sigla dello Stato membro.
 2. Ufficio doganale.
 3. Numero del documento.
 4. Data.
 5. Esportatore autorizzato.
 6. Autorizzazione.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3270/92 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 1992
relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti
bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3882/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1992 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2985/92⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di spratto per il 1992;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di spratto nelle acque della divisione CIEM III a da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1992; che la Danimarca ha

proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 26 ottobre 1992; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di spratto nelle acque della divisione CIEM III a eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1992.

La pesca dello spratto nelle acque della divisione CIEM III a eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 26 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 16. 10. 1992, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3271/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1992

relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3882/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1992 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2985/92⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di nasello per il 1992;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1992;

che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 17 ottobre 1992; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1992.

La pesca del nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 17 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1991, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 16. 10. 1992, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3272/92 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC ex 2904 20 90 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato, per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,615 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988;

considerando che per i prodotti del codice NC ex 2904 20 90 originari della Cina la base di riferimento è fissata a 43 000 ecu; che in data 31 marzo 1992 le impor-

tazioni nella Comunità di tali prodotti originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 15 novembre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina:

| Codice NC | Designazione delle merci |
|---------------|--|
| ex 2904 20 90 | — — — 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-silene (musc-silene) |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3273/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1992

relativo alla sospensione della pesca della rana pescatrice da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3882/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1992 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2985/92⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di rana pescatrice per il 1992;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona

CE) da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1992.

La pesca della rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1991, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 16. 10. 1992, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3274/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1992

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2313/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio⁽⁵⁾, ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti in determinate condizioni;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di importanti scorte di carni disossate; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che in certi paesi terzi esistono sbocchi per i prodotti di cui trattasi; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽⁷⁾;

considerando che a garanzia dell'esportazione delle carni vendute è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo smercio di determinati pezzi, l'esportazione di tali pezzi non dà diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine; che è opportuno altresì, per questa stessa ragione, rendere applicabile il codice addizionale n. 7034 di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1641/91 della Commissione, del 14 giugno 1991, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3225/92⁽⁹⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/87 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/89⁽¹¹⁾, prevede che gli importi compensativi monetari possono essere fissati in anticipo solo se è prefissata anche la restituzione all'esportazione; che l'assenza di restituzioni per i prezzi di cui sopra rende impossibile il rispetto di tale requisito; che tuttavia, per ragioni di equità, è necessario derogare a tale requisito per consentire la fissazione anticipata degli importi compensativi per i pezzi di cui trattasi;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3045/92⁽¹³⁾; che tuttavia l'allegato di detto regolamento deve essere modificato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2313/92 della Commissione⁽¹⁴⁾ deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 323 del 9. 11. 1992, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

⁽¹¹⁾ GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 51.

⁽¹²⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 24.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 37.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa :
 - 5 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° agosto 1992;
 - 5 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate tra il 15 giugno 1990 e il 1° agosto 1992;
 - 1 000 t di carni disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1992;
 - 3 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° agosto 1992;
 - 200 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° maggio 1991.

2. Le carni sono destinate ad essere esportate.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (1).

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 17 novembre 1992.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di 450 ECU/100 kg di carni disossate di cui all'allegato I, lettera a) e 200 ECU/100 kg di carni disossate di cui all'allegato I, lettera b). Tuttavia, la cauzione per le carni bovine disossate vendute dall'organismo di intervento italiano è di 600 ECU/100 kg.

Articolo 4

Per quanto riguarda le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b) e 4, lettera b) dell'allegato I vendute in virtù del presente regolamento:

- a) non è concessa alcuna restituzione all'esportazione,
- b) si applica il codice addizionale n. 7034 di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1641/91, e
- c) in deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, l'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo.

Qualora ci si avvalga della possibilità di cui alla lettera c):

- la domanda di fissazione anticipata deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di titolo di esportazione,
- la domanda di fissazione anticipata deve essere corredata del relativo contratto di vendita,
- il titolo di esportazione può essere utilizzato solo per carni di intervento,
- nella casella 18 a) del titolo di esportazione figura una delle seguenti diciture in una delle lingue della Comunità :
 - Válido únicamente para carnes de intervención vendidas con arreglo al Reglamento (CEE) n° 3274/92;
 - Kun gyldig for interventionskød solgt i henhold til forordning (EØF) nr. 3274/92;
 - Nur gültig für Interventionsfleisch — Verkauf gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3274/92;
 - Ισχύει μόνο για τα κρέατα παρέμβασης που πωλούνται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3274/92;
 - Valid only for intervention meat sold under Regulation (EEC) No 3274/92;
 - Seulement valable pour les viandes d'intervention vendues sous règlement (CEE) n° 3274/92;
 - Valido esclusivamente per carni di intervento vendute a norma del regolamento (CEE) n. 3274/92;
 - Uitsluitend geldig voor vlees uit de interventievoorraden dat wordt verkocht in het kader van Verordening (EEG) nr. 3274/92;
 - Apenas válido para carne de intervenção vendida nos termos do Regulamento (CEE) n° 3274/92.

(1) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

Articolo 5

1. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Carne de intervención [Reglamento (CEE) n° 3274/92];
Interventionskød [Forordning (EØF) nr. 3274/92];
Interventionsfleisch [Verordnung (EWG) Nr. 3274/92];
Κρέας παρεμβάσεως [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3274/92];

Intervention meat [Regulation (EEC) No 3274/92];
Viande d'intervention [Règlement (CEE) n° 3274/92];
Carni d'intervento [Regolamento (CEE) n. 3274/92];
Vlees uit interventievoorraden [Verordening (EEG) nr. 3274/92];

Carne de intervenção [Regulamento (CEE) n° 3274/92].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (¹).

Articolo 6

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 137 e la relativa nota in calce:

« 137. Regolamento (CEE) n. 3274/92 della Commissione, dell'11 novembre 1992, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate (¹³⁷).

(¹³⁷) GU n. L 326 del 12. 11. 1992, pag. 24. »

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2313/92 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada⁽¹⁾ — Mindestpreise in ECU/Tonne⁽¹⁾ — Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο⁽¹⁾ — Minimum prices expressed in ECU per tonne⁽¹⁾ — Prix minimaux exprimés en écus par tonne⁽¹⁾ — Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellate⁽¹⁾ — Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton⁽¹⁾ — Preço mínimo expresso em ecus por tonelada⁽¹⁾

1. IRELAND

| | |
|---------------|-------|
| a) Filets | 6 850 |
| Striploins | 3 150 |
| Insides | 2 450 |
| Outsides | 2 400 |
| Knuckles | 2 400 |
| Rumps | 2 250 |
| Cube-rolls | 4 100 |
| b) Briskets | 750 |
| Forequarters | 1 100 |
| Shins/shanks | 1 100 |
| Plates/flanks | 450 |

2. UNITED KINGDOM

| | |
|---------------------|-------|
| a) Filets | 6 750 |
| Striploins | 3 050 |
| Topsides | 2 350 |
| Silversides | 2 300 |
| Thick flanks | 2 200 |
| Rumps | 2 200 |
| b) Shins and shanks | 1 000 |
| Clod and sticking | 1 000 |
| Ponies | 1 150 |
| Thin flanks | 450 |
| Forequarter flanks | 450 |
| Briskets | 600 |
| Foreribs | 1 200 |

3. DANMARK

| | |
|---------------------------------|-------|
| a) Mørbrad med bimørbrad | 6 850 |
| Filet med entrecôte og tyndsteg | 3 150 |
| Inderlår med kappe | 2 450 |
| Tykstegsfilet med kappe | 2 400 |
| Klump med kappe | 2 400 |
| Yderlår med lårtunge | 2 400 |
| b) Bryst og slag | 650 |
| Øvrigt kød af forfjerdinger | 1 250 |
| Skank og muskel | 800 |

4. FRANCE

| | |
|------------------|-------|
| a) Filet | 6 850 |
| Faux filet | 3 150 |
| Tende de tranche | 2 450 |
| Tranche grasse | 2 400 |
| Rumsteak | 2 250 |
| Gîte à la noix | 2 400 |
| Entrecôte | 2 250 |
| b) Caisse B | 450 |
| Jarret | 1 000 |
| Macreuse | 700 |
| Caisse A | 1 100 |
| Boule de gîte | 1 000 |
| Bavette | 700 |

5. ITALIA

| | |
|------------|-------|
| a) Filetto | 5 000 |
|------------|-------|

⁽¹⁾ Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

⁽¹⁾ Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

⁽¹⁾ Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

⁽¹⁾ Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

⁽¹⁾ These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

⁽¹⁾ Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

⁽¹⁾ Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

⁽¹⁾ Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

⁽¹⁾ Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n° 1 do artigo 17° do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Adresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

- IRELAND :** Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 616263, (01) 785214 and (01) 6620198
- DANMARK :** EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48
- ITALIA :** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91
Telex 61 30 03
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302, telefax : (0734) 56 67 50
- FRANCE :** OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
Tél. 45 38 84 00, télex 205476
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3275/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1992

recante misure definitive in materia di rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità dei Dieci e dal Portogallo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/92⁽⁴⁾, è stato fissato il massimale indicativo per le importazioni in Spagna di taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel 1992;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità dei Dieci nel corso delle settimane dal 21 al 25 settembre 1992 e dal 5 al 9 ottobre 1992 per i formaggi delle categorie 4, 5, 5 bis e 6 vertono su quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo applicabile nel mese di ottobre 1992;

considerando che la Commissione ha adottato, secondo una procedura d'urgenza, le opportune misure conservative con i regolamenti (CEE) n. 2882/92⁽⁵⁾ e (CEE)

n. 2990/92⁽⁶⁾; che occorre adottare misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato spagnolo, non è attualmente ipotizzabile un aumento del massimale indicativo;

considerando che, come misura definitiva ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, occorre confermare la sospensione del rilascio dei titoli MCS prevista dal regolamento qui sopra citato fino al termine del mese di ottobre 1992; che i regolamenti (CEE) n. 2882/92 e (CEE) n. 2990/92 hanno fissato il termine per la presentazione di nuove domande per tutti i prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli MCS chiesti nella Comunità dei Dieci per i prodotti del settore lattiero-caseario di cui ai regolamenti (CEE) n. 2882/92 e (CEE) n. 2990/92 è sospeso definitivamente per il mese di ottobre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 31. 3. 1992, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 287 del 2. 10. 1992, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 300 del 16. 10. 1992, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3276/92 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1992
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/92 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2539/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3217/92 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2539/92 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 73,783 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 254 dell'1. 9. 1992, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 5. 11. 1992, pag. 19.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/33.384 e 33.378 — Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della
Coppa del mondo di calcio 1990)

(I testi in lingua francese ed italiana sono i soli facenti fede)

(92/521/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3,

vista la domanda di constatazione di infrazione, presentata il 28 novembre 1989 da Pauwels Travel BVBA, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 17,

vista la decisione presa dalla Commissione il 22 gennaio 1991 di avviare un procedimento nell'affare di cui trattasi,

dopo aver dato alle imprese interessate l'occasione di far conoscere il loro punto di vista in merito agli addebiti sollevati dalla Commissione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e al regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio⁽²⁾,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

I. I FATTI

A. Oggetto della decisione

- (1) Il 28 novembre 1989, alla Commissione è stato presentato un reclamo dell'agenzia viaggi Pauwels Travel BVBA (in prosieguo « Pauwels Travel ») contro :
 - FIFA-Comitato organizzatore locale Italia 90,
 - 90 Tour Italia SpA,
 - NV CIT Belgio.
- (2) Tale reclamo, fondato sulle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento n. 17, verteva sul sistema di distribuzione dei biglietti d'ingresso agli stadi messo a punto per la Coppa del mondo di calcio organizzata in Italia nel 1990.
- (3) In occasione di quella manifestazione sportiva, Pauwels Travel desiderava predisporre e vendere in Belgio dei pacchetti turistici comprendenti in particolare il trasporto, il pernottamento e i biglietti d'ingresso allo stadio per i vari incontri. L'agenzia all'origine del reclamo ha però constatato che il sistema adottato per la distribuzione dei biglietti non permetteva ad un'agenzia di viaggi di acquistare i biglietti d'ingresso allo stadio, onde predisporre il pacchetto « tutto compreso ».

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

- (4) I tentativi fatti da Pauwels Travel per commercializzare pacchetti turistici di questo tipo, procurandosi i biglietti di ingresso per vie parallele, hanno provocato un'azione inibitoria davanti alle giurisdizioni nazionali belghe per iniziativa dell'agenzia di viaggi autorizzata dagli organizzatori della Coppa del mondo per vendere pacchetti turistici in Belgio.
- (5) La presente decisione non riguarda l'intero sistema di distribuzione dei biglietti, bensì unicamente i contratti con i quali gli organizzatori della Coppa del mondo hanno concesso alla società 90 Tour Italia l'esclusiva mondiale della distribuzione dei biglietti d'ingresso agli stadi onde confezionare pacchetti turistici.
- (6) Il mercato sul quale debbono essere valutati gli effetti dei contratti in causa è dunque quello della vendita dei pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio in Italia.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza del 12 dicembre 1967, causa 23/67 (*Société Brasserie de Haecht*)⁽¹⁾, occorre peraltro esaminare tutto il sistema di distribuzione e valutare i contratti nel contesto nel quale hanno operato.

B. L'organizzazione generale della Coppa del mondo

- (7) Il 5 agosto 1983, la « Fédération internationale de football association » (FIFA) ha elaborato un capitolato d'onori destinato alla federazione organizzatrice della Coppa del mondo 1990.

Tale capitolato, firmato dal segretario generale della FIFA, precisa che la Coppa del mondo è una competizione della FIFA, la quale designa come « organizzatrice (agente di esecuzione) della Coppa del mondo » una delle associazioni nazionali ad essa affiliate.

- (8) In virtù dell'articolo 1.1 del capitolato, « l'associazione nazionale designata può adempiere direttamente tale mandato o chiedere alla FIFA di nominare un COL (comitato organizzatore locale) che comprenderà rappresentanti dell'associazione nazionale interessata e della FIFA ».
- (9) Il capitolato precisa inoltre che « l'associazione nazionale designata e il suo comitato organizzatore sono sottoposti al controllo della commissione di organizzazione della Coppa del mondo della FIFA, cui spetta adottare le decisioni di principio relative a tutti i punti ».

- (10) Il 19 maggio 1984 la FIFA ha designato la Federazione italiana gioco calcio (FIGC) come organizzatrice della Coppa del mondo 1990.
- (11) In applicazione del capitolato d'onori della FIFA per l'organizzazione della Coppa, la FIFA e la FIGC hanno convenuto di costituire un comitato organizzatore locale (COL) il 3 dicembre 1984.
- (12) Il documento costitutivo del COL prevede che questo comprenda « al massimo quindici membri, di cui cinque della FIFA e dieci dell'Italia », e la sua sede sia a Zurigo presso la FIFA, con una succursale a Roma.
- (13) In realtà, il numero dei membri è stato limitato a undici, di cui due provenienti dalla FIFA e nove dalla FIGC.
- (14) L'istituzione del COL è stata ratificata dal comitato esecutivo della FIFA nel corso di una riunione tenutasi a Zurigo il 28 aprile 1985 e l'11 giugno 1985 la FIFA ha approvato il « regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del COL » per la Coppa del mondo 1990.
- (15) La funzione del COL è precisata all'articolo 3 di detto regolamento: come « l'esecuzione di tutte le attività relative, direttamente o indirettamente, all'organizzazione tecnica e logistica della Coppa del mondo in Italia nel 1990, nel rispetto dei limiti operativi prescritti dal capitolato d'onori stabilito dalla FIFA e dal regolamento della Coppa del mondo 1990 ».
- (16) Tra queste attività, il COL è incaricato in particolare di « proporre alla FIFA il piano di distribuzione e di vendita dei biglietti d'ingresso e di curarne quindi la realizzazione ».
- (17) Le relazioni tra la FIFA e il COL sono state infine precisate su taluni punti in un documento intitolato « Accordo fra la FIFA e il COL Italia 90 », firmato dal direttore amministrativo del COL e dal segretario generale della FIFA.

Per quel che riguarda la vendita dei biglietti, tale documento precisa che « le direttive concernenti la vendita dei biglietti, nonché i loro prezzi, devono essere approvate dalla FIFA (obbligo che la FIFA considera come essenziale) ».

C. Le parti interessate

- (18) La FIFA è una federazione di associazioni nazionali di calcio di 158 paesi, con sede a Zurigo. Il suo scopo è quello di promuovere il calcio e, in questo quadro, di organizzare ogni quattro anni la Coppa del mondo di calcio.

(1) Raccolta 1967, pag. 526.

Le entrate della FIFA provengono dalle quote versate dai membri e da una percentuale sugli incassi di partite internazionali e di partite dei campionati mondiali.

(19) La Federazione italiana gioco calcio (FIGC) riunisce le varie associazioni italiane di calcio. Essa ha sede a Roma ed è diretta da un presidente e da un segretario generale.

(20) La Compagnia italiana turismo SpA (CIT) è un'affiliata dell'azienda autonoma Ferrovie dello Stato ed è una delle principali agenzie di viaggio in Italia.

CIT Italia possiede a sua volta affiliate nei vari paesi europei, fra cui Belgio, Francia e Regno Unito.

(21) Italia Tour SpA (Italia Tour) è un'affiliata di Alitalia-Linee aeree italiane SpA, che svolge parimenti attività di agenzia di viaggi in Italia e all'estero.

(22) 90 Tour Italia SpA (90 Tour Italia) è una società costituita congiuntamente da CIT e Italia Tour per commercializzare i pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo 1990. La sua esistenza è strettamente collegata all'organizzazione di tale Coppa.

D. Il finanziamento della Coppa del mondo

(23) Le spese per la realizzazione dell'infrastruttura richiesta per la Coppa del mondo erano a carico della federazione organizzatrice o del paese organizzatore. Ciò valeva per i lavori di trasformazione degli stadi, la sistemazione delle strade, degli alberghi, ecc.

(24) Alla Federazione organizzatrice spettavano le entrate seguenti:

a) una partecipazione del 15 % circa all'utile netto della competizione, così calcolato:

- proventi dei diritti televisivi più vendita di biglietti,
- meno le spese rappresentate dai costi di organizzazione della Coppa;

b) lo sfruttamento commerciale in Italia dell'emblema della Coppa del mondo 1990, ideato dalla stessa federazione organizzatrice;

c) una parte degli incassi delle partite, corrispondente al rimborso delle tasse erariali, provinciali e municipali nonché delle spese di locazione degli stadi;

d) una percentuale sui proventi della vendita dei biglietti, da stabilirsi con la FIFA, a titolo di

partecipazione alle spese di organizzazione propriamente dette.

(25) I contratti relativi alla pubblicità ed allo sfruttamento commerciale degli emblemi, nonché i contratti con le emittenti televisive italiane erano conclusi direttamente dalla FIFA.

(26) Gli incassi totali della Coppa del mondo erano stimati in 220 milioni di franchi svizzeri, così ripartiti:

- 75 milioni per la vendita dei biglietti;
- 55 milioni per la vendita dei diritti di pubblicità;
- 90 milioni per la vendita dei diritti televisivi.

E. Il sistema generale di distribuzione dei biglietti

(27) Il sistema generale di distribuzione dei biglietti riguardava un totale di 2 700 000 biglietti suddivisi come segue:

- 12 % distribuito in Italia dalle associazioni nazionali di calcio;
- 4 % distribuito in Italia dagli « sponsor » ufficiali della Coppa del mondo;
- 34 % distribuito in Italia dalla Banca nazionale del lavoro (BNL);
- 15 % distribuito fuori d'Italia dalle associazioni sportive nazionali;
- 5 % distribuito fuori d'Italia dalla più importante associazione europea di calcio;
- 5 % distribuito fuori d'Italia dalla BNL o dai suoi rappresentanti;
- 25 % distribuito fuori d'Italia da 90 Tour Italia nel quadro di pacchetti turistici.

F. Le condizioni di distribuzione dei biglietti al di fuori dei pacchetti turistici

(28) La distribuzione dei biglietti da parte delle associazioni di calcio era sottoposta a restrizioni che sono state precisate, in particolare, dalla circolare della FIFA del 23 ottobre 1989, indirizzata a tutte le associazioni nazionali della FIFA, le cui principali disposizioni sono le seguenti:

- « le vendite di biglietti sono previste unicamente per le associazioni stesse;
- la vendita ad agenzie di viaggio o altre è vietata. Qualora l'associazione nazionale intenda organizzare un viaggio tramite un'agenzia di viaggi cui abitualmente ricorre, s'invita a prendere contatto con 90 Tour Italia per coordinare le relative operazioni;
- la vendita ha luogo solo nel proprio paese ».

- (29) La distribuzione dei biglietti tramite la BNL e i suoi agenti era a sua volta soggetta a talune restrizioni. La BNL non poteva vendere — né i suoi agenti rivendere — biglietti alle agenzie di viaggio.

D'altra parte, ogni spettatore poteva acquistare soltanto un massimo di quattro serie di partite, onde evitare qualsiasi approvvigionamento parallelo da parte delle agenzie di viaggio.

Gli agenti della BNL potevano vendere i biglietti solo nel loro paese e dovevano comunicare alla BNL l'identità degli acquirenti.

Questi obblighi sono stati in particolare ribaditi in una corrispondenza del 16 marzo 1989 della BNL, indirizzata al *Crédit communal de Belgique* nella sua veste di agente per la vendita dei biglietti in Belgio.

G. La distribuzione dei biglietti nel quadro dei pacchetti turistici

- (30) Il 26 giugno 1987 è stato concluso un contratto fra COL Italia, da una parte, e CIT e Italia Tour, dall'altra, le cui principali disposizioni sono le seguenti:

- COL Italia affida a CIT e a Italia Tour l'incarico di fornire tramite 90 Tour Italia, costituenda società comune, la totalità dei servizi turistici, alberghieri e di trasporto richiesti da COL Italia nel quadro della Coppa del mondo 1990 per soddisfare le proprie esigenze, quelle della FIFA, degli arbitri, delle delegazioni e delle squadre ufficiali, dei giornalisti e di tutte le personalità indicate da COL Italia.
- COL Italia riserva inoltre a 90 Tour Italia l'esclusiva mondiale dell'organizzazione:
 - dei vari pacchetti turistici in relazione alla Coppa del mondo 1990, oltre agli eventuali servizi connessi con la Coppa nel corso del periodo 1987-1990;
 - di un'adeguata rete di distribuzione di tali servizi sia in Italia che nel resto del mondo.
- COL Italia concede a 90 Tour Italia l'esclusiva mondiale del rilascio dei biglietti di ingresso negli stadi utilizzabili nel quadro di pacchetti turistici, assicurandole la disponibilità di un numero di biglietti pari almeno al 30 % della capacità degli stadi.
- A titolo di compenso per la concessione dei summenzionati diritti, 90 Tour Italia versa a COL Italia una percentuale sul fatturato realiz-

zato in esecuzione del presente contratto per tutto il suo periodo di validità, pari allo 0,5 % del fatturato lordo, con un minimo di 700 milioni di lire.

— Nell'esercizio delle sue attribuzioni, 90 Tour Italia è autorizzato a qualificarsi come mandatario esclusivo di COL Italia in campo turistico e a fregiarsi della denominazione di «tour operator di COL Italia».

— CIT e Italia Tour sono responsabili in solido con 90 Tour Italia nei confronti di COL Italia.

— Il contratto è valido fino al 31 dicembre 1990.

- (31) Un secondo contratto è stato concluso l'11 febbraio 1988 fra COL Italia e 90 Tour Italia con la controfirma dei presidenti di CIT SpA e di Italia Tour SpA.

Detto contratto rammenta che CIT e Italia Tour si sono dichiarate disposte a fornire a COL Italia la totalità dei servizi turistici di cui COL Italia abbisogna nel quadro della Coppa del mondo, nonché a predisporre pacchetti turistici comprendenti biglietti d'ingresso alle varie partite della manifestazione, pacchetti che sarebbero stati commercializzati in esclusiva in tutto il mondo.

Il contratto riprende quindi le disposizioni del contratto concluso il 26 giugno 1987 fra COL Italia, da una parte, e CIT e Italia Tour, dall'altra, specialmente per quanto riguarda:

- la prestazione, da parte di 90 Tour Italia, dei servizi turistici, alberghieri e di trasporto a COL Italia;
- l'esclusiva mondiale del rilascio dei biglietti utilizzabili nel quadro dei pacchetti turistici, concessa a 90 Tour Italia da COL Italia;
- l'esclusiva mondiale di 90 Tour Italia per acquistare, in esclusiva per il settore dei pacchetti turistici, tutti o parte dei biglietti ancora disponibili una volta che COL Italia abbia onorato gli altri suoi impegni. La durata di validità di questo contratto è fissata fino al 31 dicembre 1990.

- (32) Al fine di commercializzare i suoi pacchetti turistici, la società 90 Tour Italia ha concluso contratti con agenzie di viaggio nei vari Stati.

Quanto agli Stati membri, 90 Tour Italia ha concluso un contratto con un'unica agenzia in Irlanda e in Belgio e in Lussemburgo, mentre per gli altri Stati i contratti sono stati conclusi con più agenzie.

(33) In tutti i casi, le agenzie riconosciute da 90 Tour Italia si impegnavano a rivendere i pacchetti al dettaglio solo nel proprio territorio. Le agenzie potevano eventualmente rivendere i pacchetti all'ingrosso, ma unicamente:

- ad agenzie di vendita al dettaglio stabilite sul territorio che si impegnavano a rivendere i pacchetti al dettaglio; o
- ad agenzie di vendita all'ingrosso stabilite sul territorio che si impegnavano a rivendere i pacchetti ad agenzie di vendita al dettaglio stabilite anch'esse sul territorio definito.

(34) Le agenzie autorizzate non potevano in alcun caso rivendere i biglietti di ingresso alle partite separatamente dai pacchetti.

(35) I contratti in questione avevano per oggetto un totale di quasi 540 000 biglietti da inserire nei pacchetti turistici.

Il prezzo di questi pacchetti differiva notevolmente a seconda delle prestazioni proposte: durata del soggiorno, tipo di pernottamento, mezzo di trasporto, distanze, tipo di ristorante, ecc.

A titolo di esempio, il prezzo dei pacchetti venduti in Belgio dall'agenzia autorizzata da 90 Tour Italia varia tra i 143 e gli 840 ecu.

H. La questione della sicurezza

(36) L'organizzazione della Coppa del mondo di calcio solleva problemi di sicurezza di cui occorre tener conto. Questi problemi sono stati esposti nel quadro della procedura dal sostituto procuratore della Repubblica italiana incaricato di coordinare l'organizzazione della sicurezza in occasione di questa manifestazione sportiva, come pure dai rappresentanti di COL Italia. Essi possono essere così riassunti.

(37) Il problema essenziale per gli organizzatori era quello di fare in modo che gruppi di opposte tifoserie non potessero trovarsi a contatto e non potessero affrontarsi né negli stadi, né nelle loro vicinanze. Era necessario, di conseguenza, assicurare, all'interno degli stadi, una ripartizione degli spettatori per nazionalità.

(38) A tale scopo, gli organizzatori hanno svolto negli stadi lavori di sistemazione tali da garantire a tutti gli spettatori un posto a sedere.

(39) D'altra parte, è stato costituito un sistema centrale informatizzato, gestito dalla BNL, che permetteva di conoscere la nazionalità di tutti gli spettatori e di assegnare a ciascuno il posto in funzione della

propria nazionalità. L'acquisto dei biglietti distribuiti dalla BNL e dai suoi agenti era subordinato alla presentazione di un documento di identità e le relative informazioni erano trasmesse alla centrale elettronica della BNL.

(40) La procedura per i pacchetti turistici era identica: chiunque acquistasse un pacchetto doveva declinare la sua identità, che veniva trasmessa al computer della BNL attraverso un sottosistema informatico gestito da 90 Tour Italia. Ciascun acquirente riceveva così un biglietto corrispondente alla propria nazionalità.

(41) Quest'organizzazione lasciava sempre al tifoso isolato la possibilità di acquistare un biglietto che non gli fosse stato assegnato, in particolare al mercato nero.

Secondo gli organizzatori, comunque, queste pratiche limitate presentavano un rischio ridotto per la sicurezza. Il problema principale era la costituzione di « gruppi » di tifosi dislocati accanto o eventualmente in mezzo a un gruppo di tifosi ostili.

(42) Secondo gli organizzatori, occorre quindi impedire che agenzie di viaggio indipendenti e non controllate da COL Italia potessero acquistare biglietti, rivendibili poi separatamente o come parte di un pacchetto turistico, a tifosi di nazionalità diversa da quella alla quale erano destinati, fatto che poteva mettere a repentaglio la sicurezza degli spettatori.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. La nozione di impresa

(43) Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, [in particolare le sentenze del 12 dicembre 1974, causa 36/74 (Walrave/UCI) ⁽¹⁾, e del 23 aprile 1991, causa C-41/90 (Höfner e Elser/Macrotron) ⁽²⁾], risulta che costituisce un'impresa ai sensi dell'articolo 85 trattato CEE qualsiasi ente che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

Costituisce d'altra parte un'attività di natura economica qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici, anche a prescindere dalla ricerca di profitto [vedi in particolare sentenza del 20 marzo 1985, causa 41/83 (Italia/Commissione) (British Telecommunications) ⁽³⁾].

⁽¹⁾ Raccolta 1974, pag. 1405.

⁽²⁾ Raccolta 1990, pag. I-1979.

⁽³⁾ Raccolta 1985, pag. 873.

(44) *Natura commerciale della Coppa del mondo di calcio*

La Coppa del mondo di calcio è incontestabilmente una manifestazione sportiva di grande portata.

Questa manifestazione sportiva comporta, comunque, anche attività di natura economica, in particolare per quel che riguarda :

- la vendita di 2 700 000 biglietti d'ingresso alle partite, di cui oltre il 20 % nel quadro di pacchetti turistici comprendenti servizi alberghieri, servizi di trasporto e visite turistiche ;
- la conclusione di contratti per la pubblicità sui tabelloni situati negli stadi ;
- lo sfruttamento commerciale degli emblemi della FIFA, della Coppa del mondo, del Trofeo del « Fair-Play » della FIFA e della mascotte della Coppa del mondo ;
- lo sfruttamento commerciale da parte dell'organizzatore locale di un emblema specifico per la Coppa del mondo 1990 ;
- la conclusione di contratti di trasmissione con le società televisive.

(45) Il valore economico della Coppa del mondo è d'altronde riconosciuto all'articolo 3-4 del « Capitolo di oneri destinato alla federazione organizzatrice » redatto dalla FIFA.

(46) Detto valore economico è stato altresì riconosciuto dai rappresentanti della FIFA nel corso dell'audizione (verbale di audizione, pagina 126).

(47) *La FIFA*

La FIFA è una federazione di associazioni sportive e in tale veste svolge attività sportive.

Tuttavia, la FIFA svolge anche attività di natura economica, particolarmente per quel che riguarda :

- la conclusione di contratti pubblicitari ;
- lo sfruttamento commerciale degli emblemi della Coppa del mondo ;
- la conclusione di contratti relativi ai diritti di trasmissione con le reti televisive.

(48) Per la Coppa del mondo 1990 la vendita dei diritti pubblicitari e televisivi da parte della FIFA rappresentava circa il 65 % del totale delle entrate della Coppa, stimate a 220 milioni di franchi svizzeri.

(49) Occorre quindi concludere che la FIFA è un ente che svolge attività di natura economica e costituisce un'impresa ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE.

(50) *La Federazione italiana gioco calcio (FIGC)* è l'associazione nazionale italiana di calcio designata

dalla FIFA per organizzare la Coppa del mondo 1990.

(51) In questa veste, la FIGC era responsabile di tutta l'organizzazione della manifestazione conformemente alle disposizioni del regolamento per la Coppa del mondo 1990, ed aveva in particolare il compito di occuparsi della trasformazione degli stadi, dell'installazione di attrezzature per la stampa, della predisposizione di parcheggi, ecc.

(52) Per finanziare tali spese, la FIGC disponeva di una partecipazione all'utile netto della competizione e beneficiava in particolare dello sfruttamento commerciale in Italia dell'emblema della Coppa del mondo 1990, da essa stessa creato.

(53) Anche la FIGC svolge quindi attività di natura economica e costituisce per ciò stesso un'impresa ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE.

(54) *COL Italia*

COL Italia è un ente costituito congiuntamente dalla FIFA e dalla FIGC per lo svolgimento di tutte le attività che attengono, direttamente o indirettamente, all'organizzazione tecnica e logistica della Coppa del mondo.

Tra i compiti di COL Italia figuravano specialmente la predisposizione del piano di distribuzione dei biglietti e la sua realizzazione.

(55) Le entrate di COL Italia derivavano da una parte dei proventi dei diritti televisivi, dei diritti pubblicitari, della vendita dei biglietti, nonché dallo sfruttamento commerciale in Italia dell'emblema della Coppa del mondo.

(56) La concessione dei diritti esclusivi accordata a 90 Tour Italia ha in particolare contribuito alla remunerazione di COL Italia, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5 del contratto del 26 giugno 1987.

(57) Occorre concludere che COL Italia era un ente che svolgeva attività di natura economica e costituiva per ciò stesso un'impresa ai sensi dell'articolo 85.

(58) *La Compagnia italiana turismo SpA (CIT)* è una società italiana che esercita l'attività di agenzia di viaggi. Si tratta quindi di un'impresa ai sensi dell'articolo 85.

(59) *Italia Tour SpA* è una società che esercita un'attività simile a quella della CIT ; si tratta quindi anche in questo caso di un'impresa ai sensi dell'articolo 85.

(60) *90 Tour Italia SpA* è una società di diritto italiano, costituita congiuntamente da CIT e Italia Tour, per predisporre e commercializzare pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo. Si tratta quindi di un'impresa ai sensi dell'articolo 85 del trattato.

B. I contratti in causa

- (61) Le condizioni alle quali 90 Tour Italia SpA ha operato per commercializzare i pacchetti turistici risultano da due contratti:
- un contratto del 26 giugno 1987 concluso fra COL Itaia, da una parte, e CIT e SpA e Italia Tour, dall'altra;
 - un contratto dell'11 febbraio 1988, concluso tra COL Italia e 90 Tour Italia, che riprendeva le disposizioni essenziali del contratto di cui sopra.
- (62) Questi due contratti avevano una durata di validità identica, fissata al 31 dicembre 1990. D'altro canto, il contratto dell'11 febbraio 1988 non comporta alcuna disposizione che annulli o sostituisca il contratto del 26 giugno 1987.
- (63) Va inoltre osservato che il contratto dell'11 febbraio 1988, concluso tra COL Italia e 90 Tour Italia, è stato controfirmato da CIT e Italia Tour che, in virtù dell'articolo 8 del contratto stesso, si sono dichiarate responsabili in solido con 90 Tour nei confronti di COL Italia.
- (64) Di conseguenza, contrariamente alle dichiarazioni dei rappresentanti della CIT nel corso della procedura, non si può sostenere che un eventuale effetto anticoncorrenziale del contratto tra COL Italia e 90 Tour Italia non sia imputabile a CIT e a Italia Tour. Nel quadro della presente procedura, occorre quindi tener conto dei due contratti summenzionati.

C. La responsabilità della FIFA e della FIGC

- (65) I due contratti oggetto della presente procedura sono stati conclusi fra COL Italia, da una parte, e 90 Tour Italia, CIT e Italia Tour, dall'altra. Questi contratti non sono stati firmati né dalla FIFA né dalla FIGC.
- (66) Occorre comunque tener conto del fatto che COL Italia, pur possedendo una personalità giuridica distinta, non disponeva di una reale autonomia di comportamento, come risulta dagli elementi esposti in appresso.
- (67) Il comitato organizzatore locale « COL Italia » è un ente costituito congiuntamente dalla FIGC e dalla FIFA, in particolare per « lo svolgimento di tutte le attività che attengono, direttamente o indirettamente, all'organizzazione tecnica e logistica della Coppa del mondo in Italia nel 1990, nel rispetto dei limiti operativi prescritti dal capitolato d'oneri stabilito dalla FIFA e dal regolamento della Coppa del mondo 1990 » (articolo 3 del regolamento del COL del 14 agosto 1985).

- (68) L'esistenza di questo ente era quindi strettamente connessa all'organizzazione della Coppa del mondo 1990 e doveva cessare una volta terminati i Mondiali 1990.
- (69) Il comitato organizzatore locale era composto da nove rappresentanti della FIGC e dal presidente e dal segretario generale della FIFA. Questi undici membri riuniti in sessione plenaria possedevano ogni potere di decisione sull'attività del comitato.
- (70) Il comitato esecutivo ristretto del COL, di cui faceva parte il segretario generale della FIFA, non poteva essere formato che dai suoi propri membri.
- (71) Grazie alla presenza di questi rappresentanti in seno all'organo di decisione del COL, la FIGC e la FIFA controllavano direttamente ed effettivamente tutta l'attività del comitato, in maniera congiunta, in particolare per quel che riguarda la distribuzione dei biglietti.

In materia, COL Italia era soggetto alle istruzioni della FIFA e della FIGC.

- (72) Inoltre, conformemente alle disposizioni del capitolato d'oneri, la FIFA conservava la possibilità di prendere in ultima istanza qualsiasi decisione di principio riguardando tutti i punti, in particolare con riferimento al sistema di distribuzione dei biglietti, che costituiva un elemento chiave per la realizzazione della Coppa del mondo.
- (73) Il sistema di distribuzione dei biglietti doveva in ogni caso essere approvato dalla FIFA. Pertanto, i contratti del 26 giugno 1987 fra COL Italia e CIT/Italia Tour e dell'11 febbraio 1988 fra COL Italia e 90 Tour Italia per la distribuzione dei biglietti da includere nei pacchetti turistici comportavano una clausola sospensiva, con riferimento all'approvazione della politica di vendita dei biglietti da parte della FIFA.
- (74) Nel complesso, occorre concludere che COL Italia non era in grado di determinare realmente ed in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato e che la succitata conclusione dei contratti del 26 giugno 1987 e dell'11 febbraio 1988 è imputabile congiuntamente a COL Italia, alla FIGC e alla FIFA.

D. La nozione di accordo

- (75) I due contratti del 26 giugno 1987 e dell'11 febbraio 1988 costituiscono accordi tra imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato.

E. Natura dei contratti in causa

- (76) Nel corso della procedura, talune parti hanno osservato che lo scopo dei contratti in causa era quello di incaricare 90 Tour Italia di svolgere un compito che COL Italia non era in grado di realizzare.

Se ne potrebbe concludere che 90 Tour Italia è intervenuta unicamente come mandatario e che i contratti in causa sfuggirebbero alle disposizioni di cui all'articolo 85 del trattato.

(77) Una simile analisi non può essere accolta per le ragioni seguenti:

— 90 Tour Italia aveva la possibilità di acquistare presso COL Italia biglietti di ingresso agli stadi, ma forniva in seguito prestazioni diverse, costituite dai pacchetti turistici di cui i biglietti non erano che un elemento; tali pacchetti erano commercializzati al prezzo e alle condizioni fissati da 90 Tour Italia.

— 90 Tour Italia doveva impegnarsi ad acquistare, e ha effettivamente acquistato, un numero rilevante di biglietti per partite la cui attrattiva agli occhi degli spettatori era strettamente connessa con la qualificazione della loro squadra, ed era quindi aleatoria.

— 90 Tour Italia ha perciò assunto un alto rischio commerciale, come è stato sottolineato dai rappresentanti della CIT nel corso dell'audizione (verbale dell'audizione, pagine 60 e 70).

(78) Ne consegue che le funzioni di 90 Tour Italia travalicavano ampiamente quelle di un semplice mandatario e che i contratti in causa ricadono quindi nel campo d'applicazione dell'articolo 85 del trattato.

F. Violazione della concorrenza

(79) Oggetto della presente decisione è unicamente quello di constatare la violazione della concorrenza risultante dai due contratti summenzionati conclusi tra COL Italia, 90 Tour Italia, CIT e Italia Tour.

Per valutare lo scopo e gli effetti di questi contratti nel quadro dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, occorre tuttavia prendere in considerazione il contesto in cui essi hanno operato e, in particolare, tutto il sistema di distribuzione dei biglietti quale sopra descritto.

(80) In virtù dei due contratti del 26 giugno 1987 e dell'11 febbraio 1988, COL Italia ha affidato a 90 Tour Italia:

— l'esclusiva mondiale per l'organizzazione dei vari pacchetti turistici in relazione alla Coppa del mondo e per la predisposizione di una rete adeguata di distribuzione di tali pacchetti in Italia e nel resto del mondo;

— il diritto di presentarsi come mandatario esclusivo di COL Italia e utilizzare la denominazione «tour operator di Italia 90»;

— l'esclusiva mondiale del rilascio dei biglietti di ingresso negli stadi utilizzabili nel quadro di pacchetti turistici, assicurandogli la disponibilità di un numero di biglietti pari almeno al 30 % della capacità degli stadi.

(81) Questi diritti esclusivi non sono stati concessi da COL Italia a titolo gratuito, ma hanno dato luogo ad una remunerazione da parte di 90 Tour Italia, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5 del contratto del 26 giugno 1987.

(82) 90 Tour Italia ha quindi concesso ad agenzie di vari Stati l'autorizzazione a vendere i suoi pacchetti turistici.

(83) Il risultato di questi diritti esclusivi è stato che 90 Tour Italia è stato il solo tour operator in grado di acquistare biglietti di ingresso agli stadi presso COL Italia allo scopo di predisporre e commercializzare pacchetti turistici comprensivi di tali biglietti.

(84) Gli altri tour operator, come pure le agenzie di viaggio, non potevano acquistare biglietti di ingresso agli stadi presso COL o presso altre fonti quali le associazioni sportive o la BNL, a motivo delle restrizioni imposte alla vendita dei biglietti, e particolarmente a causa del divieto di rivendita ad agenzie di viaggio.

(85) Ne risulta che i soli pacchetti turistici comprensivi di biglietti di ingresso agli stadi disponibili sul mercato erano quelli predisposti da 90 Tour Italia. Gli altri operatori potevano confezionare unicamente pacchetti senza biglietti di ingresso agli stadi.

(86) È evidente, peraltro, che per le persone desiderose di recarsi in Italia per la Coppa del mondo era essenziale disporre di pacchetti turistici comprensivi di biglietti d'ingresso agli stadi.

Di conseguenza, i tour operator che non erano in grado di proporre tali pacchetti subivano un notevole svantaggio concorrenziale nei confronti di 90 Tour Italia.

(87) L'esclusiva mondiale concessa a 90 Tour Italia ha avuto quindi l'effetto di restringere la concorrenza tra tour operator nella CEE.

(88) D'altro canto, le agenzie di viaggio che desideravano commercializzare pacchetti turistici comprendenti biglietti di ingresso alle partite non potevano ottenere tali pacchetti se non presso un solo tour operator.

Ora, se 90 Tour Italia non avesse beneficiato dell'esclusiva mondiale, le agenzie di viaggio avrebbero potuto rivolgersi a vari operatori, ottenendo eventualmente condizioni più vantaggiose, tali da permettere loro di porsi in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle altre agenzie di viaggio.

- (89) Di conseguenza, l'esclusiva mondiale di cui ha beneficiato 90 Tour Italia ha avuto anche l'effetto di restringere la concorrenza anche fra agenzie di viaggio nella CEE.
- (90) Nel corso della procedura, le parti hanno sostenuto che qualunque tour operator aveva la possibilità di vendere pacchetti turistici senza biglietti di ingresso agli stadi e di chiedere ai suoi clienti di acquistare i biglietti di ingresso presso la BNL o le associazioni calcistiche.
- (91) L'esistenza di una tale possibilità non può essere validamente accolta. In quest'ipotesi, l'acquirente di un pacchetto senza biglietto doveva recarsi infatti presso una succursale della BNL o presso uno dei suoi agenti per ottenere i biglietti corrispondenti alle date del pacchetto turistico. Tenuto conto di queste operazioni e della perdita di tempo che esse comportavano, è chiaro che gli interessati non potevano che preferire le agenzie di viaggio autorizzate da 90 Tour Italia, che erano in grado di vendere pacchetti con i biglietti.
- (92) Una seconda possibilità suggerita dalle parti nel corso della procedura era che le persone interessate potevano acquistare un pacchetto senza biglietto presso un'agenzia di viaggi, conferendole al tempo stesso il mandato di ottenere i biglietti di ingresso agli stadi.
- (93) Neanche questa possibilità può essere considerata come una soluzione alternativa soddisfacente.

Un tale modo di procedere avrebbe richiesto che per ciascun pacchetto venduto l'agente di viaggio non autorizzato da 90 Tour Italia si recasse in una succursale della BNL o presso un suo agente, con un documento d'identità dell'acquirente, per ottenere i biglietti di ingresso agli stadi.

Questo procedimento avrebbe comportato operazioni supplementari e conseguentemente costi aggiuntivi per l'agenzia non autorizzata e, agli occhi dell'acquirente del pacchetto, avrebbe sempre lasciato sussistere il dubbio circa le possibilità reali di ottenere biglietti di ingresso agli stadi.

Un tale modo di procedere poneva quindi l'agenzia non titolare dei biglietti in una situazione concorrenziale sfavorevole rispetto alle agenzie autorizzate da 90 Tour Italia che erano le sole a poter indicare

nella loro pubblicità di poter garantire la fornitura dei biglietti di ingresso agli stadi.

- (94) Va inoltre preso in considerazione il fatto che, con fax del 26 gennaio 1990, la BNL ha impartito a tutti i suoi punti di vendita fuori d'Italia l'ordine di cessare la vendita dei biglietti d'ingresso agli stadi a partire dal 31 gennaio 1990.
- (95) Ne consegue che, a decorrere dal 1° febbraio 1990, i tour operator diversi da 90 Tour Italia erano nell'impossibilità di vendere pacchetti turistici e d'invitare nel contempo i loro clienti ad acquistare i biglietti presso le succursali o gli agenti della BNL.
- (96) Nel complesso, gli accordi conclusi tra COL Italia, da una parte, in quanto organo appartenente congiuntamente alla FIFA e alla FIGC, e 90 Tour Italia, CIT e Italia Tour, dall'altra, concedendo a titolo esclusivo a 90 Tour Italia la distribuzione dei biglietti d'ingresso agli stadi utilizzati nei pacchetti, in assenza di fonti alternative di approvvigionamento per i soli biglietti, hanno avuto l'effetto di restringere la concorrenza nella Comunità, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, fra tour operator e fra agenzie di viaggio, sul mercato della vendita dei pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio 1990. Risultano quindi soddisfatti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

G. Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione

- (97) Nel corso della procedura, le parti hanno precisato che gli accordi in causa avrebbero potuto beneficiare del regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva⁽¹⁾.
- (98) Il regolamento (CEE) n. 1983/83 è stato adottato dalla Commissione in applicazione del regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate⁽²⁾.
- (99) L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento n. 19/65/CEE limita esplicitamente la facoltà che la Commissione ha di adottare un regolamento di esenzione al solo campo di prodotti.

Tale limitazione risulta anche dalla dizione letterale dell'articolo che si riferisce ad operazioni delle quali una parte acquista un prodotto per rivenderlo.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65.

(100) Simili operazioni di acquisto e di rivendita non possono essere applicate ai servizi.

(101) Occorre quindi concludere che i servizi sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento n. 19/65/CEE.

(102) Il regolamento (CEE) n. 1983/83 non può che riprendere lo stesso campo di applicazione definito come « gli accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l'una si impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune. »

(103) Nella sua comunicazione relativa al summenzionato regolamento (CEE) n. 1983/83 ⁽¹⁾, la Commissione ha precisato a tale riguardo al punto 11 che « gli accordi esclusivi, relativi non già alla rivendita del prodotto, bensì alla prestazione dei servizi, non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti ».

(104) Gli accordi in causa nel quadro della presente procedura riguardano la distribuzione a titolo esclusivo di biglietti d'ingresso agli stadi, allo scopo di confezionare pacchetti turistici comprendenti in particolare il trasporto, il pernottamento e la ristorazione.

(105) È quindi manifesto che questi accordi riguardano la prestazione di servizi e non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1983/83.

(106) In ogni caso, anche se i pacchetti turistici in causa fossero considerati come prodotti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1983/83, non sarebbero soddisfatte tutte le condizioni contemplate dall'articolo 3 di detto regolamento per beneficiare dell'esenzione.

L'esenzione in forza di tale regolamento è infatti da escludere, conformemente all'articolo 3, lettera c) dello stesso, giacché gli utilizzatori non potevano acquistare nel territorio dato in esclusiva i pacchetti turistici con biglietto di ingresso alle partite se non presso il concessionario esclusivo o i suoi rappresentanti, né esistevano fonti alternative di approvvigionamento al di fuori del territorio concesso in esclusiva, per il semplice fatto che quest'ultimo corrispondeva al mondo intero.

(107) Per quel che riguarda l'esclusiva di cui ha beneficiato 90 Tour Italia, i rappresentanti di COL Italia hanno dichiarato nel corso della procedura trattarsi

di un'esclusiva di fatto, risultante dall'assenza di altri tour operator interessati a concludere un contratto con COL Italia.

(108) Quest'argomento non può essere accolto per i tre motivi seguenti :

— per un verso, se le parti non avessero inteso concludere un contratto esclusivo, non si comprenderebbe come mai abbiano incluso tale clausola nel contratto ;

— per altro verso, il primo contratto fra COL Italia e CIT/Italia Tours, firmato fin dal 26 giugno 1987, prevedeva già tale esclusiva. Fin da tale data, COL Italia era quindi nell'impossibilità di concludere un contratto con qualsiasi altro tour operator interessato ;

— infine, se un'esclusiva non fosse stata voluta dalle parti, non si comprenderebbe perché le parti stesse abbiano previsto per contratto la contropartita finanziaria di tale esclusiva.

H. La questione della sicurezza

(109) Nel corso della procedura, le parti hanno preteso che le eventuali restrizioni della concorrenza erano giustificate da motivi di sicurezza.

La separazione degli spettatori negli stadi in base alla nazionalità e la loro sicurezza intorno agli stadi avrebbero richiesto che un unico tour operator fosse abilitato a confezionare i pacchetti turistici con biglietti d'ingresso agli stadi per la vendita a livello mondiale.

(110) Sul piano giuridico, le parti hanno osservato che siffatte restrizioni della concorrenza dovevano essere esaminate alla luce dell'articolo 36 del trattato, le cui disposizioni prevarrebbero sulle regole di concorrenza enunciate all'articolo 85. A tal riguardo, le parti hanno fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 18 febbraio 1971, causa 40/70, (Sirena/Eda) ⁽²⁾.

(111) Quanto all'applicazione dell'articolo 36 del trattato, nella sentenza della causa 40/70, la Corte di giustizia ha precisato in particolare che « l'articolo 36, pur facendo parte del capitolo riguardante le restrizioni quantitative degli scambi tra Stati membri, è informato ad un principio che può valere pure in materia di concorrenza, nel senso che, benché i diritti attribuiti dalla legislazione di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale non siano di per sé compromessi dagli articoli 85 e 86 del trattato, il loro esercizio può tuttavia ricadere sotto i divieti da questi sanciti ».

⁽¹⁾ GU n. C 101 del 13. 4. 1984, pag. 2.

⁽²⁾ Raccolta 1971, pag. 69.

- (112) Da tale sentenza occorre dedurre che, come nel caso delle norme relative alla libera circolazione delle merci, le regole di concorrenza possono porre limiti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale. La tesi sostenuta dalle parti va invece in senso contrario, giacché secondo essa l'articolo 36 porrebbe limiti all'applicazione delle regole di concorrenza.
- (113) In ogni caso, se questo principio fosse accolto, occorrerebbe che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 36, le pratiche in causa non costituissero restrizioni dissimulate della concorrenza e fossero indispensabili per raggiungere l'obiettivo prefisso.
- (114) Nella sua testimonianza sui problemi di sicurezza, il sostituto procuratore della Repubblica italiana, responsabile del coordinamento della sicurezza in occasione della Coppa del mondo, non ha fatto menzione della necessità di stabilire un'esclusiva mondiale per la distribuzione dei pacchetti comprendenti biglietti di ingresso agli stadi.
- (115) Nel corso dell'audizione, un rappresentante di COL Italia ha dichiarato, a proposito dei pacchetti, che tutti i tour operator che fossero stati disposti a costituire un sottosistema informatico e a garantire il coordinamento con quello della BNL avrebbero potuto essere autorizzati. Il rappresentante di COL Italia ha in particolare dichiarato che « due, quindici o venti » tour operator avrebbero potuto essere prescelti (verbale dell'audizione, pagina 89).
- (116) Dalle dichiarazioni stesse del rappresentante di COL Italia occorre quindi dedurre che l'esclusiva mondiale conferita a 90 Tour Italia non era indispensabile per garantire la sicurezza della manifestazione sportiva.

Ne consegue che, anche se il principio dell'articolo 36 del trattato poteva trovare applicazione nel caso presente, l'esclusiva mondiale concessa a 90 Tour Italia era sproporzionata rispetto all'obiettivo da raggiungere e non può essere quindi giustificata con la salvaguardia della sicurezza.

- (117) Quanto ai pacchetti turistici comprendenti biglietti, un controllo rigoroso della distribuzione risulta necessario. È particolarmente importante che il tour operator che abbia confezionato tali pacchetti possa avere la garanzia che le agenzie di viaggio incaricate della distribuzione a valle rispettino le condizioni di distribuzione che ha imposto.
- (118) Per tale motivo, la Commissione ritiene giustificato che agenzie di viaggio non controllate dagli organizzatori, quali l'agenzia che ha presentato il

reclamo nel caso in esame, non potessero acquistare lotti di biglietti di ingresso agli stadi per predisporre pacchetti turistici commercializzabili al di fuori di ogni controllo.

- (119) La Commissione ritiene tuttavia che una pluralità di tour operator, che avessero imposto le stesse condizioni di distribuzione alle agenzie di viaggio autorizzate alla vendita dei loro pacchetti, sarebbe potuta intervenire nel contempo sul mercato senza mettere in pericolo la sicurezza degli spettatori.
- (120) La Commissione constata che questa eventualità è stata riconosciuta dai rappresentanti di COL Italia nel corso dell'audizione, quando hanno dichiarato che avrebbero potuto essere prescelti tutti i tour operator che avessero adottato gli stessi criteri di 90 Tour Italia.

I. L'articolo 85, paragrafo 3

- (121) Gli accordi in causa non sono stati notificati alla Commissione in vista di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE.
- (122) In ogni caso, la Commissione ritiene che gli accordi non rispettassero le condizioni richieste per la concessione di tale esenzione.
- (123) Infatti, anche a voler considerare che gli accordi potevano contribuire a migliorare la distribuzione dei biglietti e dei pacchetti turistici, la Commissione è del parere che gli accordi stessi imponevano restrizioni non indispensabili per raggiungere gli obiettivi desiderati e davano inoltre alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di cui trattasi.

J. Pregiudizio per il commercio fra Stati membri

- (124) I contratti in causa concernevano la distribuzione esclusiva all'interno della CEE e nel resto del mondo di pacchetti turistici comprendenti i biglietti, senza possibilità di fonti alternative di approvvigionamento. Detti contratti hanno quindi sortito l'effetto di pregiudicare sensibilmente il commercio tra gli Stati membri giacché, in loro assenza, ci si sarebbe potuti attendere tra l'altro un aumento degli scambi economici per quel che riguarda il mercato dei pacchetti in questione.

K. Imposizione di ammende

- (125) A tal riguardo occorre tener conto del fatto che si tratta della prima volta che la Commissione interviene nel settore della distribuzione dei biglietti in occasione di una manifestazione sportiva.

D'altro canto, il caso presentava una complessità indiscussa a motivo di importanti questioni di sicurezza.

Infine, l'infrazione è cessata con la fine della Coppa del mondo di calcio 1990.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che non si debbano imporre ammende alle parti degli accordi.

- (126) La Commissione ritiene tuttavia che sia necessaria una decisione per chiarire il punto di diritto e impedire in futuro qualsiasi infrazione simile o analoga. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, [in particolare la sentenza del 2 marzo 1983, causa 7/82 (GVL/Commissione) (1)], la Commissione ha quindi un interesse legittimo a constatare che i contratti in causa hanno violato l'articolo 85 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La FIFA, la FIGC, COL Italia, CIT SpA, Italia Tour SpA e 90 Tour Italia SpA hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE per quanto riguarda le disposizioni dei contratti del 26 giugno 1987 e dell'11 febbraio 1988 — conclusi tra COL Italia, CIT SpA e Italia Tour SpA, da una parte, e 90 Tour Italia SpA, dall'altra — che prevedevano a favore di 90 Tour Italia, la fornitura a titolo esclusivo, a livello mondiale, dei biglietti d'ingresso agli stadi allo scopo di confezionare pacchetti turistici per la Coppa del mondo 1990. Tali biglietti facevano parte di un sistema generale di distribuzione dei biglietti d'ingresso agli stadi ideato e realizzato da COL Italia secondo le istruzioni della FIGC e della FIFA e previa approvazione di quest'ultima, sistema che vietava la vendita di biglietti per la confezione dei suddetti pacchetti turistici, rendendo

impossibile agli altri tour operator e alle altre agenzie di viaggio reperire fonti di approvvigionamento diverse da 90 Tour Italia.

Articolo 2

Destinatari della presente decisione sono :

- 90 Tour Italia SpA
Via Laura Mantegazza 75
I-Roma
- COL Italia/Italia 90
Via Po 36
I-00198 Roma
- Compagnia italiana turismo SpA
Piazza della Repubblica 68
I-00185 Roma
- Fédération internationale de football association
PO Box 85
Hitzigweg 11
CH-8030 Zurich
- Federazione italiana gioco calcio
Via Po 36
I-00198 Roma
- Italia Tour SpA
Piazza Schuman 78
I-Roma

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) Raccolta 1983, pag. 483.